

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori NENCIONI, BASILE, CREMISINI, CROLLALANZA, FRANZA, FERRETTI, FIORENTINO, GRIMALDI, GRAY, LESSONA, LATANZA, MAGGIO, PICCARDO, PACE, PINNA, PONTE e TURCHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 MAGGIO 1965

Delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto

ONOREVOLI SENATORI. — Nella ricorrenza del cinquantenario dell'entrata in guerra dell'Italia, così solennemente rievocata, come tributo al sacrificio del popolo italiano si impone il problema di un provvedimento di clemenza.

Recenti notizie di largo ricorso all'istituto della grazia hanno consolidato ed esasperato, come le manifestazioni in corso negli istituti di pena dimostrano, l'attesa di una sia pur limitata amnistia.

L'istituto dell'amnistia, dal dopoguerra ad oggi, è stato adoperato con la consueta frequenza anche per eliminare le conseguenze delle alterne vicende politico-militari.

Ma se l'istituto, per tale applicazione, ha adempiuto ad altissimo e necessario compito, non può certo ritenersi esaurito nella sua funzione essenziale.

L'articolo 79 della Costituzione, infatti, è una norma destinata a rimanere nel sistema costituzionale, senza limiti di tempo e di circostanze. E la sua applicazione è compatibile coi principi del sistema: il costituente non ha accolto le opinioni di coloro che vedono nell'amnistia uno strumento di disordine e di perturbazione o di rinuncia dello Stato.

1. — L'esperienza storica dimostra come in ogni epoca, nei più fausti e felici avvenimenti i governanti abbiano voluto usare del

potere di clemenza. Scorrendo le relazioni ufficiali ai decreti di amnistia, deliberati nel periodo del Regno, spesso si legge l'affermazione della necessità che le date di giubilo nazionale o di rievocazione dei fasti nazionali siano seguite da provvedimenti destinati ad offrire un ritorno alla vita civile per coloro che, avendo sbagliato, appaiono meritevoli di perdono.

Ma non può trascurarsi che ogni Stato, ogni comunità politica deve celebrare le proprie feste nazionali. I cittadini devono gioire insieme nei giorni di comune felicità. Questo fatto mostra lo studio di tutti i popoli, come ricordava Robespierre nel suo discorso del 18 floreale, anno II, « *sur les rapports des idées religieuses et morales avec les principes républicains et sur les fêtes nationales* ».

E, fin dai tempi antichi, il perdono dei condannati era una necessaria conseguenza delle maggiori celebrazioni.

Per vero, le feste e le amnistie presentano un identico fine: rinsaldare l'unità nazionale. Unità nel popolo non si mantiene solo con le leggi, o con astrusi pensieri di teoria politica, ma soprattutto con sentimento, comprensione ed affetto fra i cittadini. Nei giorni lieti della Patria, o nei giorni in cui il sacrificio del popolo viene ricordato come richiamo al senso del dovere, il mag-

LEGISLATURA IV - 1963-65 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

gior numero di cittadini deve partecipare alla gioia comune. Sì che appare opportuno in tali ricorrenze detergere le lacrime anche se impure.

2. — Una richiesta di amnistia appare tanto più conveniente in un momento in cui, autorevoli parole, celebrazioni imponenti hanno ricordato agli italiani i loro grandi fatti storici. Ma in mezzo a tanto tripudio non si è pensato alla umana sofferenza nelle carceri.

Così non era avvenuto per il primo cinquantennio del Regno d'Italia, del 1911. In forza del regio decreto 27 marzo 1911, numero 229, era accordata amnistia per diversi reati comuni; col regio decreto 27 marzo 1911, n. 230, era concessa amnistia per i militari dell'Esercito e della Marina, anche per quanto riguardava gli stabilimenti militari di pena e la compagnia di disciplina, secondo il regio decreto n. 231 dello stesso giorno. Erano, inoltre, condonate le pene pecuniarie col regio decreto 27 marzo 1911, n. 249.

Proprio le celebrazioni dell'unità sembrano riproporre l'esigenza che venga, oggi, esercitata l'alta prerogativa.

3. — Contro quanto si è enunciato, non sembra che possa valere l'eventuale affermazione che in Italia troppo frequenti sono stati, negli ultimi tempi, gli atti di condono.

Se scorriamo l'elenco dei regi decreti di amnistia ed indulto dal 1865 al 1943, possiamo notare che, in ogni periodo dell'Italia unita, tali provvedimenti sono stati tanto numerosi e tanto frequenti.

Tuttociò dimostra che si tratta di fenomeno dovuto alla situazione tipica dell'Italia: degli aspetti propri dell'ordinamento giuridico e dell'indole degli abitanti.

La frequenza dell'amnistia dipende dall'incertezza delle condizioni storiche generali, e dalla maggiore (o minore) possibilità degli errori giudiziari, secondo il sistema processuale ed il suo funzionamento.

4. — Un'ultima osservazione deve farsi per quanto concerne il tenore del disegno di legge che si presenta.

A differenza della prassi legislativa recente, si è dovuto ricorrere ad una formulazione semplice e comprensiva. Ciò dipende soprattutto dall'esigenza di certezza e di semplicità nell'enunciare i precetti, che sempre deve animare il legislatore. Inoltre, si vuol evitare che la macchinosità del testo dia adito a discussioni, con aggravamento, anziché semplificazione dell'opera dei giudici.

Per quanto non è previsto nel disegno di legge dovranno richiamarsi, quindi, le norme del Codice penale in materia: norme troppò spesso neglette e derogate a scapito dell'ordine e dell'unità sistematica nel diritto positivo.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere amnistia:

a) per i reati punibili con pena detentiva non superiore nel massimo a 4 anni ovvero con pena pecuniaria, sola o congiunta a detta pena;

b) per i reati di stampa o commessi per mezzo della stampa, con pena edittale non superiore ad anni 6;

c) per i reati commessi dai minori degli anni diciotto punibili con pena deten-

tiva non superiore, nel massimo, a cinque anni, ovvero con pena pecuniaria sola o congiunta a detta pena;

d) per i reati, punibili con pena detentiva non superiore, nel massimo, a cinque anni, ovvero con pena pecuniaria sola o congiunta a detta pena, commessi da coloro che, nel termine fissato nell'articolo 3, abbiano compiuto il settantacinquesimo anno di età.

Art. 2.

Fuori dei casi preveduti dall'articolo 1, il Presidente della Repubblica è delegato a concedere indulto:

a) limitatamente alle pene della reclusione nella misura non superiore a due anni e non superiore a tre anni per coloro che, nel termine previsto nell'articolo 3, abbiano superato il settantesimo anno di età;

b) nella misura non superiore a lire 500.000 per le pene pecuniarie, sole o congiunte a pene detentive;

c) nei confronti di coloro che per le medesime condanne abbiano usufruito di precedenti indulti, la riduzione della pena detentiva non può essere superiore ad un anno.

Art. 3.

Il Presidente della Repubblica è delegato:

a) a limitare l'efficacia del provvedimento di amnistia e di indulto ai reati commessi a tutto il giorno 24 maggio 1965;

b) a disporre che l'amnistia e l'indulto non si applicano nei confronti di coloro che abbiano riportato, al 24 maggio 1965, una o più condanne per delitti non colposi a pena detentiva superiore nel complesso a cinque anni: non tenendo conto nel computo delle condanne per reati estinti per precedente amnistia, o per il decorso, al 24 maggio 1965, dei termini della sospensione condizionale della pena a norma dell'articolo 167 del Codice penale nè delle condanne per le quali sia intervenuta riabilitazione;

c) a richiamare per il computo delle pene edittali e per le condizioni di applicabilità non previste le disposizioni del Codice penale vigente.